



CINQUE TERRE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 13/04/2021

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del 30/12/2021

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale nr.42 del 23/12/2022

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 02 del 27/01/2023

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale nr.09 del 28/04/2023

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale nr.43 del 23/11/2023

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale nr.05 del 23/02/2024

COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE



CINQUE TERRE

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI COMUNI	4
Art. 1. Oggetto del regolamento	4
PARTE SECONDA – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	4
TITOLO I – Norme sistematiche	4
Art. 2. Principi di carattere generale	4
Art. 3. Presupposto del canone	6
Art. 4. Soggetti obbligati	6
TITOLO II – Occupazioni di suolo pubblico	7
Art. 5. Istanze per l’occupazione di suolo pubblico	7
Art. 6. Tipi di occupazioni	9
Art. 7. Istruttoria amministrativa	10
Art. 8. Rilascio delle concessioni di suolo pubblico	11
Art. 9. Divieti	15
Art. 10. Occupazione di suolo pubblico per l’esercizio dello spettacolo di strada	16
Art. 11. Obblighi del concessionario	16
Art. 12. Titolarità della concessione e subentro	16
Art. 13. Rinnovi e proroghe	18
Art. 14. Modifica, sospensione, revoca, decadenza, rinuncia ed estinzione della concessione	18
Art. 15. Occupazioni d’urgenza	19
Art. 16. Occupazioni abusive	20
Art. 17. Criteri per la determinazione della tariffa del canone	21
Art. 18. Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	23
Art. 19. Modalità di applicazione del canone	23
Art. 20. Particolari tipi di occupazione	23
Art. 21. Esenzioni e riduzioni per le occupazioni di suolo pubblico	29
TITOLO III – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	31
Art. 22. Istanze per i messaggi pubblicitari	31
Art. 23. Tipi di esposizioni pubblicitarie	32
Art. 24. Insegne di esercizio in particolare	33
Art. 25. Istruttoria amministrativa	34
Art. 26. Titolarità dell’autorizzazione, obblighi connessi e subentro	35
Art. 27. Rinnovo e disdetta	36
Art. 28. Modifica, sospensione, revoca, decadenza ed estinzione dell’autorizzazione	36
Art. 29. Rimozione della pubblicità	37
Art. 30. Esposizioni pubblicitarie abusive	37



CINQUE TERRE

Art. 31. Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie	38
Art. 32. Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici ai fini del canone di esposizione pubblicitaria	39
Art. 33. Modalità di determinazione del canone ai fini delle esposizioni pubblicitarie	39
Art. 34. Occupazioni ed esposizioni pubblicitarie non assoggettate al canone	39
Art. 35. Pubblicità effettuata con veicoli	40
Art. 36. Dichiarazioni per particolari fattispecie di esposizione pubblicitaria	41
Art. 37. Riduzioni o esenzioni dal canone per le esposizioni pubblicitarie	42
TITOLO IV – PUBBLICHE AFFISSIONI	42
Art. 38. Servizio pubbliche affissioni	42
Art. 39. Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni	42
Art. 40. Riduzione del canone per pubbliche affissioni	43
Art. 41. Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni	43
Art. 42. Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni	43
TITOLO V – RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI	44
Art. 43. Modalità e termini per il pagamento del canone	44
Art. 44. Agevolazioni	45
Art. 45. Rimborsi e compensazione	45
Art. 46. Accertamenti - Recupero canone	45
Art. 47. Sanzioni e indennità, ravvedimento operoso	46
Art. 48. Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	47
Art. 49. Autotutela	48
Art. 50. Riscossione coattiva	48
Art. 51. Il Funzionario Responsabile	48
PARTE TERZA- NORME TRANSITORIE E FINALI	49
Art. 52. Regime transitorio	49
Art. 53. Disposizioni finali	49
Allegato A – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI	50
Allegato B – ELENCO VIE CON DIVIETO DI AMPLIAMENTO E CON PERIODO INTERDETTO PER LAVORI EDILI DAL 30 APRILE AL 15 OTTOBRE	51
Allegato C – MASSIMA PROFONDITA' DI OCCUPAZIONE PER CHI ESERCITA ATTIVITA' COMMERCIALI PROSPETTANTI LA VIA PUBBLICA	51



CINQUE TERRE

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1. Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, o esposizione pubblicitaria, così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 di seguito "canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi).
2. Ai sensi del comma 816, il canone sostituisce i seguenti prelievi:
 - a. la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
 - b. il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
 - c. l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA);
 - d. il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
 - e. il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Sono fatte salve le prescrizioni e i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

PARTE SECONDA – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

TITOLO I – Norme sistematiche

Art. 2. Principi di carattere generale

1. Le disposizioni di cui alla presente parte di questo regolamento disciplinano la procedura amministrativa di rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione di impianti pubblicitari, la misura della tariffa di occupazione o esposizione pubblicitaria, i criteri per la determinazione e applicazione del canone, le modalità e i termini per il pagamento, la riscossione anche coattiva, le agevolazioni, le esenzioni nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o esposizione pubblicitaria avvenuta in assenza di concessione o autorizzazione, anche quando in difformità rispetto a quanto consentito dal titolo.
2. Ai fini del presente regolamento per "suolo pubblico" si intende:
 - a. qualunque spazio o area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del



CINQUE TERRE

Comune o di altri enti locali, come, ad esempio, strade, corsi, piazze, o zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive o canali;

- b. le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, nonché i passaggi privati aperti al pubblico colleganti direttamente su strade comunali; restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio;
 - c. gli spazi sovrastanti o sottostanti gli spazi o le aree di cui alla precedente lettera a), occupabili ad esempio mediante condutture o impianti.
3. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
 4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dall'atto di concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
 5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata di adeguata documentazione anche planimetrica, se richiesto. La domanda di concessione di una porzione di suolo pubblico e la domanda di autorizzazione a esporre messaggi pubblicitari sono sottoposte all'esame dei competenti Servizi comunali. Dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico- edilizi, di decoro della zona nella quale è ubicata l'area di occupazione o esposizione, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolari prescrizioni o specifiche regolamentazioni possono essere imposte per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico o architettonico.
 6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, l'Ufficio comunale competente al rilascio della concessione o autorizzazione può imporre al titolare dell'atto concessorio o autorizzatorio ulteriori specifiche prescrizioni, compresa la cauzione di cui all'art 27 comma 9 del Codice della Strada.
 7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
 8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono a titolo oneroso, salvo diversa ed espressa disposizione.
 9. La domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria devono essere presentate di norma almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, a pena di improcedibilità.
 10. La domanda per la concessione di suolo pubblico ricorrente e non, da parte di esercizi pubblici, esercizi commerciali, attività ricettive, esercizi artigianali di produzione o vendita di prodotti alimentari, deve essere presentata, a pena di improcedibilità, dal 01 gennaio ed entro il 31 gennaio dell'anno di inizio/rinnovo della relativa occupazione, ad esclusione delle domande relative agli esercizi autorizzati all'esercizio dell'attività dopo il 31 gennaio, che potranno essere presentate entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, o in fase di prima applicazione, entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Al rilascio della relativa concessione, quale sia stata la data di presentazione della domanda e del calendario (per le attività che sono soggette alla relativa presentazione, sulla base del successivo art.8 comma 23), il Comune provvederà entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno, al fine di poter coordinare il calendario delle chiusure dei singoli



CINQUE TERRE

esercizi, ai sensi del successivo art.8 commi 23,24,25,26.

11. In fase di prima applicazione del presente regolamento le richieste di cui al precedente comma 10 già presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento ma non istruite, dovranno essere ripresentate nelle forme e nei modi di cui al presente Regolamento.

Per l'anno 2023, la domanda di concessione di suolo pubblico dovrà pervenire allo SUAP entro il 15 febbraio, unitamente alla presentazione (per le attività che ne sono soggette ai sensi del successivo art. 8 comma 23) del calendario delle aperture per il periodo dal 06 novembre dell'anno 2023 al 04 marzo dell'anno 2024 e il Comune provvederà al rilascio della relativa concessione entro e non oltre il 04 marzo.

12. Il Comune non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi comunque connessi, correlati o dipendenti dalla concessione di suolo pubblico o dall'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
13. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
14. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.
15. Per le occupazioni occasionali di cui all'art.6, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.

Art. 3. Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, di suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su suolo pubblico, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'ambito di applicazione del canone i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi atti ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
2. Fermo restando il disposto dell'art.1, comma 818, della L.160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su tutto il territorio comunale.
3. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Art. 4. Soggetti obbligati

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della L. n. 160/2019, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione oppure, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di



CINQUE TERRE

messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. L'amministratore di condominio procede ai sensi dell'art.1180 del codice civile al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione. In caso di omessa comunicazione nel termine previsto di 30 giorni sarà irrogata al nuovo amministratore la sanzione amministrativa prevista dall'art. 45 comma 3.
6. Il canone deve essere pagato anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi precedenti non usufruiscano, in tutto o in parte, dell'occupazione. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'art.14, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

TITOLO II – Occupazioni di suolo pubblico

Art. 5. Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di una porzione di suolo pubblico è consentita soltanto previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione, con l'eccezione di cui agli art.2 comma 15.
2. Chiunque intenda occupare suolo pubblico nel territorio comunale deve presentare istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dai Servizi comunali competenti, in ragione del tipo di occupazione.
3. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.
4. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti dal presente Regolamento, salvo quanto disposto per le occupazioni urgenti.
5. La domanda, da presentarsi in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, deve contenere a pena di improcedibilità:
 - a. per le persone fisiche: le generalità del richiedente, la residenza o il domicilio legale, il codice fiscale, il recapito telefonico, l'indirizzo PEC se posseduto, o in alternativa l'indirizzo e-mail;



CINQUE TERRE

- b. per le persone giuridiche o i soggetti comunque diversi dalle persone fisiche: la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., le generalità complete del rappresentante che sottoscrive la domanda, il recapito telefonico, l'indirizzo PEC se posseduto, o in alternativa l'indirizzo e-mail;
 - c. nel caso di condomini: la domanda va sottoscritta dall'Amministratore, o in mancanza di questi, da tutti i condòmini oppure dal condòmino delegato da delibera assembleare o altro atto idoneo;
 - d. l'individuazione specifica della porzione di suolo pubblico, inclusi gli spazi sottostanti o soprastanti, la cui utilizzazione è oggetto di richiesta;
- e. la dimensione della porzione di suolo pubblico che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - f. la data di inizio e di fine dell'occupazione;
 - g. l'uso particolare a cui si intende assoggettare la porzione di suolo pubblico richiesta;
 - h. la descrizione particolareggiata dell'eventuale opera da eseguire, corredata da specifico progetto, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - i. la planimetria, in scala idonea, atta ad evidenziare la porzione di suolo pubblico che si intende occupare;
 - j. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni previste dal presente regolamento e nell'atto di concessione;
 - k. la ricevuta del pagamento di cui al successivo comma 12.
6. L'Ufficio competente, nel caso in cui sia necessario, può richiedere ulteriore documentazione finalizzata al rilascio della concessione.
7. Qualora sia necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.
8. Qualsiasi variazione al contenuto di un atto di concessione deve essere previamente assentita dal Comune con le stesse modalità fissate per l'istanza originaria. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'atto di concessione già rilasciato, a condizione che non siano intervenute variazioni di alcun tipo.
9. L'istanza deve essere sempre presentata, anche in caso di occupazioni esenti dal canone, al fine di ottenere il titolo concessorio.
10. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 6 comma 5.
11. Il Comune, con atto di organizzazione interna, determina quali Servizi comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.
12. La domanda per il rilascio della concessione o autorizzazione deve essere corredata della ricevuta di pagamento del contributo per le spese di istruttoria della pratica e di sopralluogo dell'importo come sotto specificato:

<p>-€ 100,00 per le nuove occupazioni o per l'ampliamento delle occupazioni già in atto -€ 25,00 per le occupazioni temporanee a carattere ricorrente -€ 30,00 nei casi di rinnovo, voltura e/o rettifiche dell'atto di concessione -€ 30,00 ulteriore somma dovuta nel caso di richiesta di rilascio della concessione con procedura d'urgenza (presentazione di domanda nei termini inferiori a quelli previsti dal</p>



CINQUE TERRE

presente regolamento e comunque almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'occupazione. Le istanze di proroga si intendono comunque avanzate nei termini se presentate almeno 7 gg. prima dell'inizio dell'ulteriore occupazione).

13. Una copia del provvedimento amministrativo deve essere inviata, a cura dell'Ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Art. 6. Tipi di occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico, dal punto di vista amministrativo e procedurale, sono classificate in:
 - a) Permanenti, con ciò intendendo le occupazioni di carattere stabile, con sottrazione per l'intero periodo del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) Temporanee, con ciò intendendo le occupazioni di durata inferiore all'anno, tenuto conto della disciplina amministrativa prevista nei regolamenti specifici, le quali possono essere giornaliere, settimanali, mensili;
- 1.1 Sono definite ricorrenti, le occupazioni temporanee o permanenti che si ripetono negli anni con le medesime caratteristiche; dal punto di vista procedurale tali concessioni sono equiparate alle permanenti o temporanee in relazione alle definizioni di cui al comma 1, lettere a) e b).
2. Le occupazioni di suolo pubblico, dal punto di vista tariffario, sono classificate in:
 - a) annuali nel caso in cui l'occupazione si protragga per l'intero anno solare;
 - b) giornaliere nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare.
3. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rilasciate a titolo precario; è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.
4. Si intendono occupazioni occasionali:
 - a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
 - b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c) le occupazioni connesse all'esercizio di mestieri girovaghi o artistici (suonatori, funamboli, etc.), di cui al Regolamento comunale approvato con delibera C.C. n. 26 del 29/07/2015, non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore;
 - d) le occupazioni del suolo pubblico prospiciente una cantina in occasione e per la durata della vendemmia;
5. Per le occupazioni occasionali, incluse le occupazioni di durata inferiore alla mezz'ora e di superficie superiore a mezzo mq, la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni. E' fatto obbligo da parte dell'utilizzatore di provvedere allo sgombero e alla pulizia del suolo occasionalmente occupato.
6. Per le occupazioni effettuate con gli elementi di cui all'art. 21 comma 1. punti k ed n, e per le occupazioni con cassette postali, vale quanto previsto al precedente comma 5 per le occupazioni occasionali. Resta inteso che le installazioni dovranno rispettare quanto



CINQUE TERRE

previsto dal Regolamento Edilizio, dal Piano Colore e dall'Intesa approvata con deliberazione del C.C. nr.46/2021 ed essere conservate in buono stato di manutenzione.

Art. 7. Istruttoria amministrativa

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione riceve l'istanza di occupazione di suolo pubblico. Il responsabile del procedimento avvia la procedura istruttoria.
2. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, con l'eccezione di cui all'art.2 comma 10.
3. L'ufficio comunale competente acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima porzione di suolo pubblico, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, nell'ordine:
 - la domanda di rinnovo di concessione di suolo pubblico da parte della medesima ditta o ditta subentrante l'attività, rispetto alla richiesta di occupazione della medesima area da parte di diversa Ditta, anche se presentata successivamente a tale domanda, purché entro il termine del 31 gennaio;
 - la data di presentazione e il numero di protocollo della domanda allo Sportello SUAP nel caso di nuove occupazioni della medesima area.
4. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale per l'eventuale nullastata relativamente alla viabilità, all'Ufficio Arredo, all'Ufficio Tributi e agli altri uffici competenti dell'amministrazione qualora, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di 10 giorni dalla data della relativa richiesta. Anche un solo parere negativo comporta il rigetto della domanda.
5. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione, può richiedere il versamento di un deposito cauzionale o di una fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria con clausola di pagamento a prima richiesta o cauzione di cui all'art 27 comma 9 del Codice della Strada, nei seguenti casi:
 - a. l'occupazione comporta la manomissione della porzione di suolo pubblico occupata, con conseguente obbligo di ripristino della stessa nelle condizioni originarie alla scadenza;
 - b. dall'occupazione possono derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - c. particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.
- d. L'ammontare della garanzia è stabilito dall'Ufficio Lavori Pubblici secondo criteri che tengano conto dell'entità dei lavori, della possibile compromissione e dei costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e dal danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fidejussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi. Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.
6. Il responsabile del procedimento, qualora la domanda risulti incompleta, ovvero carente



CINQUE TERRE

nella documentazione, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla presentazione della stessa invia al richiedente una richiesta di integrazione, mediante PEC o lettera raccomandata A/R, ai sensi della L.241/90.

7. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente a pena di archiviazione della stessa, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della PEC o della raccomandata A/R di cui al precedente comma. Nel caso in cui l'istante non provveda nel termine prescritto, la richiesta di integrazione inviata dall'Ufficio vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della domanda.
8. La richiesta di integrazione o regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento.
9. In nessun caso la concessione di occupazione di suolo pubblico può formarsi per silenzio-assenso.

Art. 8. Rilascio delle concessioni di suolo pubblico

1. Al termine dell'istruttoria, acquisiti i pareri da parte dei competenti uffici, In caso di esito favorevole dell'istruttoria, il responsabile del procedimento provvede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente anche tramite l'eventuale Concessionario, con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.
2. Il provvedimento di concessione deve contenere i seguenti elementi, tutti essenziali:
 - a. I dati identificativi del soggetto utilizzatore del suolo pubblico;
 - b. La misura esatta della porzione di suolo pubblico oggetto di occupazione (espressa in metri quadrati o metri lineari);
 - c. L'ubicazione della porzione di suolo pubblico oggetto di occupazione
 - d. La data di inizio e la data di fine dell'occupazione e l'uso specifico al quale la stessa è destinata;
 - e. Le condizioni alle quali è subordinato il rilascio della concessione, comprese quelle prescritte a tutela dei diritti di terzi;
 - f. L'importo del canone e di ogni altro tributo e spesa connessi all'occupazione;
 - g. La precisazione secondo cui il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali diritti di terzi, comunque connessi o dipendenti dal rilascio dell'occupazione;
 - h. L'obbligo di esibire l'atto di concessione, a richiesta dei competenti organi di vigilanza e controllo.
3. La concessione potrà essere rilasciata a seguito del pagamento della prima rata, oppure della rata unica del canone. L'occupazione è abusiva qualora si realizzi prima dell'assolvimento di tale obbligo, fatta eccezione per le occupazioni esenti da canone per le quali è comunque sempre richiesto l'atto di concessione.
4. Il rilascio della concessione, che sarà inviata telematicamente tramite lo Sportello SUAP o sarà comunicato all'interessato, qualora non sia operativa la procedura telematica, con lettera raccomandata A/R o tramite PEC, non costituisce titolo per realizzare opere per le quali la normativa vigente preveda apposite autorizzazioni, concessioni, nulla osta o simili.
5. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 15 in caso di occupazioni di urgenza.
6. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi relativi ad occupazioni di suolo pubblico e iniziative pubblicitarie, anche con riferimento alle precedenti forme di prelievo. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di



CINQUE TERRE

- rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
7. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.
 8. Nel caso di occupazione con ponteggi edili o recinzioni, alle strutture utilizzate deve essere affissa copia della concessione, in luogo ben visibile. È altresì obbligo del concessionario installare e/o modificare, a propria cura e spese, l'eventuale segnaletica stradale, verticale e/o orizzontale, prescritta dal Comando di Polizia Municipale.
 9. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
 10. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni Responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali deve comunque darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Servizi. Resta comunque necessaria l'ordinanza del Funzionario responsabile del servizio in caso di modifica della viabilità veicolare.
 11. Nelle vie indicate nell'allegato "B", ritenute di particolare interesse sia per la loro ubicazione che per la loro valenza storico-culturale o per il contesto paesaggistico, fatte salve le concessioni permanenti o temporanee già in essere all'anno 2019, è vietato l'ampliamento delle stesse, salvo che intervengano deroghe disposte dalla legge. Fanno eccezione le concessioni a carattere saltuario rilasciate in occasione di particolari eventi, quali ad esempio sagre, fiere, esposizioni, mostre, mercatini e manifestazioni in genere nonché quelle per lavori edili con le prescrizioni di cui al successivo comma 27. È altresì consentito il rilascio di autorizzazioni di occupazione di spazio pubblico, oltre a quelle a carattere saltuario di cui al punto precedente, con tende parasole di dimensioni uguali o inferiori alle porzioni di suolo pubblico relative a concessioni già in essere;
 12. La delimitazione della porzione di suolo pubblico oggetto di concessione sarà effettuata con borchie fornite dall'Amministrazione Comunale e rimborsate dal concessionario, posizionate da personale comunale o incaricato dal Comune, sulla base degli indirizzi dell'Ufficio Tecnico comunale, in relazione alla singola concessione. Nel rilascio delle concessioni per quanto possibile dovranno essere rispettati i criteri della linearità e contiguità tra le aree oggetto di concessione
 13. I titolari di concessione, per motivi di viabilità e/o uniformità paesaggistica, potranno dotare l'occupazione di suolo con sistemi di protezione in base alle eventuali disposizioni che potranno essere impartite dall'Ufficio Tecnico comunale e dall'Ufficio di Polizia Locale.
 14. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico adibite a somministrazione di alimenti e bevande devono essere osservate tutte le prescrizioni emanate al riguardo dalle competenti strutture sanitarie pubbliche;
 15. Nel rilasciare la concessione, l'Amministrazione Comunale applica le norme vigenti in materia di decoro previste nel regolamento edilizio comunale e determina le eventuali prescrizioni al fine di assicurare quanto sopra esposto tenuto conto della necessaria rispondenza all'interesse pubblico e del minor sacrificio imposto alla collettività;
 16. La carreggiata stradale a schiena d'asino nelle strade del centro storico dovrà rimanere completamente libera da occupazioni di suolo.
 17. Nei casi di occupazione di suolo pubblico con ombrelloni, quando lo spazio occupato ecceda la porzione di suolo pubblico concessa, questi devono essere posti ad una altezza non inferiore a m. 2,20.



CINQUE TERRE

18. Per motivi di pubblica sicurezza e/o viabilità, i titolari di concessione dovranno provvedere allo sgombero delle attrezzature (tavoli e sedie) su espressa disposizione dell'Amministrazione comunale, sentito l'Ufficio di Polizia Locale.
19. In ogni caso, l'occupazione di porzioni di suolo pubblico deve essere fatta in modo da garantire il passaggio di processioni religiose, sfilate, cortei storici o funebri, nonché l'accesso e la circolazione di veicoli pubblici o di pubblica utilità.
20. Al fine di garantire l'accesso ai fondi privati, per le nuove concessioni l'occupazione può essere concessa soltanto garantendo una fascia di rispetto fino a 25 cm dallo stipite dell'accesso o apertura interessata.
21. In ogni caso, anche relativamente alle concessioni già in essere, deve essere garantito l'agevole accesso ai fondi privati. È fatta salva l'occupazione già oggetto di concessione temporanea e/o permanente con struttura provvista di titolo edilizio/paesaggistico.
22. La cartellonistica deve essere posizionata all'interno della porzione di suolo pubblico in concessione, fatta salva la cartellonistica provvista di autorizzazione paesaggistica. È vietata l'affissione di materiale a scopo pubblicitario al di fuori della porzione concessa senza previa autorizzazione.
23. Le occupazioni con strutture, impianti, o attrezzature, comprese, a titolo esemplificativo, sedie, tavoli, ombrelloni, tende, pedane, verande, vetrine, bacheche, cartelli pubblicitari, espositori, etc., a servizio di esercizi pubblici, esercizi commerciali, attività ricettive o di esercizi artigianali di produzione o vendita di prodotti alimentari possono essere rilasciate con validità annuale, dal 05 marzo di ogni anno al 04 marzo dell'anno successivo. Le occupazioni di cui sopra relative agli esercizi autorizzati all'esercizio dell'attività dopo il 31 gennaio potranno avere inizio anche in data successiva al 05 marzo, e saranno rilasciate sino al 04 marzo dell'anno successivo qualora garantiscano l'apertura per almeno 60 giorni nel periodo dal 05 novembre al 04 marzo, o garantiscano l'apertura per almeno 30 giorni nel medesimo periodo, qualora sia stato approvato il Calendario delle aperture di cui al comma 26 del presente articolo. La mancata presentazione, in alternativa, delle suddette dichiarazioni comporterà le preclusioni di cui al successivo comma 25.
Per gli esercizi commerciali non alimentari, le gelaterie, focaccerie e affini, e le attività ricettive, le concessioni di suolo pubblico possono essere rilasciate anche per il periodo dal 05 marzo al 05 novembre.
Per gli esercizi pubblici (escluse le attività ricettive), gli esercizi artigianali di produzione o vendita di prodotti alimentari, (escluse le gelaterie, le focaccerie e affini), e gli esercizi commerciali alimentari, la concessione può essere rilasciata soltanto a condizione che le stesse garantiscano un periodo minimo di apertura invernale di 60 (sessanta) giorni (incluso in essi il giorno di chiusura settimanale), anche non consecutivi, nel periodo compreso tra il 6 novembre di un anno e il 4 marzo dell'anno successivo, o un periodo minimo di apertura invernale di 30 giorni, nell'ipotesi di cui al successivo comma 26. La violazione del periodo minimo di apertura nel periodo tra il 6 novembre e il 4 marzo comporta la decadenza della concessione nel periodo dal 5 marzo al 30 giugno compreso dell'anno in corso e il divieto di rilascio della stessa per il periodo dal 5 marzo al 30 giugno compreso dell'anno successivo.
Per gli esercizi commerciali non alimentari e le attività ricettive, gelaterie, focaccerie e affini la concessione dal 05 marzo al 04 marzo dell'anno successivo potrà essere rilasciata a coloro che garantiscano un periodo di apertura di almeno 30 giorni (incluso in essi il giorno di chiusura settimanale) nel periodo dal 06 novembre al 04 marzo dell'anno successivo; in tal caso è prevista l'esenzione dal pagamento del canone per il periodo invernale di cui all'art. 21 lettera y.
24. Entro il 31 gennaio di ogni anno, contestualmente alla presentazione della domanda, ciascun titolare di un esercizio pubblico, di un esercizio artigianale di produzione o



CINQUE TERRE

vendita di prodotti alimentari (escluse le gelaterie, le focaccerie e affini), e di un esercizio commerciale alimentare, deve comunicare al Comune il calendario con l'indicazione specifica dei periodi di apertura nel successivo periodo dal 6 novembre dello stesso anno al 4 marzo dell'anno successivo. L'Amministrazione può subordinare il rilascio della concessione alla modifica da parte del singolo esercente del calendario proposto, al fine di garantire l'apertura, per ogni giorno del periodo dal 6 novembre al 4 marzo di ogni anno, di almeno: due bar, aperti quantomeno dalle ore 7:30 alle ore 20:00, di cui preferibilmente uno nel capoluogo e uno in loc. Fegina; un bar, aperto quantomeno dalle ore 17:00 alle ore 22:00; due ristoranti aperti quantomeno dalle ore 12:00 alle ore 15:00 e dalle ore 19:00 alle ore 22:00, di cui preferibilmente uno nel Capoluogo e uno in loc. Fegina; una pizzeria, aperta quantomeno dalle ore 12:00 alle ore 15:00 e dalle ore 19:00 alle ore 22:00; due negozi di alimentari, aperti quantomeno dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30, di cui preferibilmente uno nel Capoluogo e uno in loc. Fegina. Qualora gli esercizi ai quali è richiesta la modifica del calendario delle aperture non presentino di comune accordo, entro il termine indicato dal Comune, uno schema coordinato di aperture, l'Amministrazione comunale provvederà d'ufficio alla modifica dei calendari inizialmente proposti, con criteri di casualità (es. sorteggio), nel rispetto delle regole di trasparenza, di equità e di buona amministrazione.

25. La mancata comunicazione del calendario di apertura invernale (dal 06 novembre al 04 marzo dell'anno successivo) di cui al precedente comma 24 entro data del 31 gennaio comporta la preclusione del rilascio della concessione nel periodo dal 5 marzo al 30 giugno compreso dell'anno in corso e altresì per il periodo dal 5 marzo al 30 giugno compreso dell'anno successivo.

26. Entro lo stesso termine del 31 gennaio, i titolari di esercizi pubblici (escluse le attività ricettive) o di esercizi artigianali di produzione o vendita di prodotti alimentari (escluse le gelaterie, le focaccerie e affini), esercizi commerciali alimentari, possono proporre al Comune, per ciascuna categoria di esercizi, uno schema coordinato di aperture, anche su base pluriennale, nel quale ciascun esercente sottoscrive l'impegno di tenere aperto per almeno trenta giorni (incluso in essi il giorno di chiusura settimanale) contestualmente indicati in uno degli anni del periodo al quale lo schema si riferisce, salvo quanto di seguito indicato. Lo schema deve garantire l'apertura, per ogni giorno del periodo dal 6 novembre al 4 marzo di ogni anno, di almeno: due bar, aperti quantomeno dalle ore 7:30 alle ore 20:00, di cui preferibilmente uno nel capoluogo e uno in loc. Fegina; un bar, aperto quantomeno dalle ore 17:00 alle ore 22:00; due ristoranti aperti quantomeno dalle ore 12:00 alle ore 15:00 e dalle ore 19:00 alle ore 22:00, di cui preferibilmente uno nel Capoluogo e uno in loc. Fegina; una pizzeria, aperta quantomeno dalle ore 12:00 alle ore 15:00 e dalle ore 19:00 alle ore 22:00; due negozi di alimentari, aperti quantomeno dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30, di cui preferibilmente uno nel Capoluogo e uno in loc. Fegina.

Lo schema deve altresì indicare la disponibilità di un congruo numero di esercenti disponibili a supplire all'eventuale chiusura, per cause di forza maggiore documentate, degli esercenti che avevano assunto l'impegno di restare aperti. L'esercente che, per causa di forza maggiore, si trovi nell'impossibilità di tenere aperto, e la sua chiusura comporti il non raggiungimento del numero minimo di attività aperte richiesto dall'Amministrazione, deve immediatamente avvertire l'esercente supplente e l'Amministrazione comunale, producendo altresì l'assenso da parte della struttura supplente. Fermo restando l'obbligo di comunicazione all'Amministrazione, l'intervento della struttura supplente non è richiesto qualora, e fintanto che, la chiusura non comporti il non raggiungimento del numero minimo di attività aperte richiesto dall'Amministrazione. Lo schema può altresì prevedere che alcuni esercizi di una categoria, con l'accordo degli altri esercenti, rimangano chiusi per l'intero periodo dal 06



CINQUE TERRE

novembre al 04 marzo dell'anno successivo. In tal caso la concessione di suolo pubblico sarà rilasciata con l'obbligo di sgomberare il suolo nel suddetto periodo di chiusura, ferma restando la possibilità di occupare nei giorni di apertura dell'esercizio.

Se il Comune, con delibera della Giunta comunale, approva lo schema, considerando tutelato l'interesse della popolazione monterossina e dei visitatori:

1. La concessione annuale del suolo pubblico sarà rilasciata a tutti gli esercenti che hanno sottoscritto lo schema;
 2. l'impegno assunto da ciascun esercente è inserito nell'atto di concessione;
 3. La violazione dell'impegno di apertura assunto comporta la decadenza della concessione nel periodo dal 5 marzo al 30 giugno compreso dell'anno in corso e il divieto di rilascio della stessa per il periodo dal 5 marzo al 30 giugno compreso dell'anno successivo, qualora comporti il non raggiungimento delle aperture minime previste dall'Amministrazione comunale.
27. Non possono essere rilasciate concessioni nel periodo dal 30 aprile al 15 ottobre di ogni anno, finalizzate alla installazione di ponteggi o di altre attrezzature per lavori edili o per scarico e trasporto dei relativi materiali di risulta o da costruzione nelle vie indicate nell'allegato "B".
28. Rimangono esclusi dalla preclusione di cui al precedente comma 27:
- a. gli interventi privati di breve durata (24 ore) che si rendessero necessari (es. per allacciamenti alle tubazioni idriche e fognarie o ad altri servizi di rete o piccoli interventi di manutenzione sui fabbricati);
 - b. i lavori edili oggetto di ordinanze sindacali o che vengono riconosciuti dalla Civica Amministrazione, su proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale, di inderogabile ed urgente esecuzione anche a salvaguardia della pubblica incolumità.
29. Per questo tipo di occupazione dovrà essere effettuato, all'atto del rilascio del titolo concessorio, un deposito cauzionale oppure una fidejussione bancaria o assicurativa, il cui importo verrà stabilito dall'Ufficio Tecnico Comunale - Area Tecnico Manutentiva - LL.PP. - Patrimonio - Demanio Marittimo - a seconda della durata, della superficie e del tipo di pavimentazione pubblica su cui insisterà l'occupazione;
30. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee che non ricadono nei tipi sopra indicati il rilascio della concessione è subordinato al nulla osta della Giunta Comunale.

Art. 9. Divieti

1. Ogni anno nel territorio del Comune di Monterosso al Mare non sono consentiti ampliamenti di suolo pubblico aventi natura commerciale rispetto a quelle in essere nell'anno precedente, come indicato nel precedente art. 8, comma 11.
2. Tutte le concessioni in essere (permanenti e temporanee) si intendono decadute con effetto immediato: a) in caso di variazione del tipo di attività commerciale esercitata dallo stesso titolare; b) in caso di variazione del titolare dell'attività.
3. Limitatamente ai casi di cui al comma 2, trattandosi di attività commerciale in essere, potrà essere presentata nuova richiesta di occupazione del suolo pubblico, come meglio specificato all'art. 12.
4. In caso di decadenza di una concessione permanente che presenta opere in muratura, si intende a carico del concessionario ogni onere di ripristino dei luoghi allo stato preesistente, il quale dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dall'avvenuta decadenza della concessione.



CINQUE TERRE

Art. 10. Occupazione di suolo pubblico per l'esercizio dello spettacolo di strada

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esercizio dello spettacolo di strada è consentita alle specifiche condizioni contenute nel Regolamento comunale per l'esercizio dello spettacolo di strada.

Art. 11. Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è obbligato a rispettare tutte le prescrizioni contenute nell'atto di concessione, riguardanti le modalità di utilizzo della porzione di suolo pubblico concessa, ivi incluso, per gli esercizi pubblici o di esercizi artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari, l'obbligo di tenere aperto per almeno sessanta giorni, nel periodo dal 6 novembre al 4 marzo di ogni anno, secondo quanto disposto dal precedente art. 8, commi 23, 24, 25 e 26.
2. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni, legislative e regolamentari, vigenti in materia e, in particolare, ha l'obbligo di:
 - a. eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per mettere in pristino l'assetto del suolo pubblico, eliminare eventuali danni derivanti al suolo, sottosuolo e soprassuolo ed alle strutture preesistenti, nonché rimuovere eventuali materiali ivi depositati e lasciati. In mancanza provvede il Comune, con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
 - b. mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo occupato e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - c. posizionare all'interno del suolo occupato, nei casi di volta in volta individuati dal Comune, idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
 - d. esibire, a richiesta degli addetti alla vigilanza, l'atto che legittima l'occupazione;
 - e. manlevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a terzi, comunque connessi o dipendenti dall'occupazione;
 - f. rispettare il divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - g. pagare il canone alle scadenze previste;
 - h. garantire un periodo di apertura minimo di 60 giorni nel periodo dal 06 novembre al 04 marzo di ogni anno, secondo quanto disposto dall'art.8 commi 23, 24, 25, e 26;
 - i. comunicare al Comune entro il 31 gennaio di ogni anno il periodo di chiusura invernale, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 24;
 - j. garantire la disponibilità all'apertura dell'attività su richiesta del Comune di Monterosso al Mare nel caso vengano rilevati periodi di carenza del servizio.

Art. 12. Titolarità della concessione e subentro

1. L'atto di concessione di suolo pubblico ha carattere personale; non è ammessa la cessione ad altri.
2. Se il titolare della concessione trasferisce ad altri, con atto tra vivi, entro il periodo di vigenza dell'atto, la gestione dell'attività o la proprietà del bene in relazione al quale è stata rilasciata la concessione, la stessa si intende immediatamente decaduta, ai sensi dell'art. 14 comma 7.
3. Il nuovo proprietario/gestore, qualora intenda occupare il suolo pubblico per proseguire l'attività, dovrà provvedere tempestivamente (entro 30 giorni dalla data del contratto di cessione) ad inoltrare nuova richiesta di occupazione suolo pubblico, al fine di consentire



CINQUE TERRE

agli Uffici comunali di effettuare apposita Istruttoria, ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento.

4. Il rilascio della nuova concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi alla precedente occupazione.
5. In nessun caso la nuova concessione potrà prevedere l'occupazione di suolo pubblico in misura superiore rispetto alla precedente concessione.
6. I commi che precedono si applicano anche in caso di variazione del tipo di attività commerciale esercitata dallo stesso titolare.
7. In caso di morte del titolare della concessione, gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma, entro un anno dalla data del decesso del titolare, devono inoltrare istanza di subentro all'ufficio competente, come da modello allegato al presente regolamento, allegandovi copia della denuncia di successione. Ove nulla osti, si provvede ad aggiornare l'intestazione dell'atto di concessione in favore dell'erede e, in caso di più eredi, in favore dell'erede concordemente designato.
8. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate
9. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.
10. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 3 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), art. 4, comma 1, ed art.30 del presente regolamento.
11. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:
 - a. se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, calcolato in dodicesimi nel caso di occupazioni permanenti ovvero a giorni nel caso di occupazioni temporanee senza altro onere o indennità a carico del Comune, a condizione che la comunicazione di mancato utilizzo venga trasmessa all'ufficio competente entro l'inizio della prevista occupazione.
 - b. se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata:
 - b.1. La rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo;
 - b.2 per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia, purché la stessa sia presentata entro il termine di scadenza della concessione.
 - b.3 per le concessioni permanenti: la rinuncia avrà effetto sul pagamento del canone a partire dall'anno successivo. Non è previsto alcun rimborso per il mancato utilizzo per i mesi successivi alla data di comunicazione della rinuncia.



CINQUE TERRE

Art. 13. Rinnovi e proroghe

1. I provvedimenti di concessione permanente possono avere una durata massima di anni tre e sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare la domanda di rinnovo almeno un mese prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo, con le stesse modalità previste dall'art.5.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, 10 giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.
4. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare o prorogare.
5. Il rinnovo ovvero la proroga non possono essere concessi se il concessionario non è in regola con il pagamento del canone.

Art. 14. Modifica, sospensione, revoca, decadenza, rinuncia ed estinzione della concessione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, con provvedimento motivato l'Amministrazione Comunale può in qualsiasi momento modificare, sospendere o revocare una concessione regolarmente rilasciata senza alcun obbligo di indennizzo, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. Il provvedimento di revoca è comunicato tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento oppure con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n.241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
2. In caso di sospensione, il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione in caso di occupazioni permanenti, ovvero in misura proporzionale ai giorni di sospensione in caso di occupazione temporanea.
3. In caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale al numero di mesi (in caso di occupazioni permanenti) o di giorni (in caso di occupazioni temporanee) compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.
4. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.
5. La revoca dell'atto di concessione comporta anche lo sgombero ed il ripristino della porzione di suolo pubblico occupata, nonché il pagamento dell'importo relativo ad eventuali danni arrecati al patrimonio comunale.
6. Nel provvedimento di revoca è assegnato al concessionario un termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e ripristino del bene occupato (di norma non superiore a quindici giorni), decorso il quale gli stessi saranno eseguiti d'ufficio, con rivalsa di ogni spesa a



CINQUE TERRE

carico del concessionario.

7. La decadenza dalla concessione si verifica nei seguenti casi:
 - a. violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione della porzione di suolo pubblico concessa (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione);
 - b. violazione di norme di legge o regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico (ad es. variazione del titolare dell'attività commerciale o del tipo di attività commerciale esercitata);
 - c. violazione degli obblighi previsti nell'atto di concessione, inclusi gli obblighi assunti in base al comma 23 del precedente art. 8, nonché dei commi 24 o 26 dello stesso articolo, qualora la violazione comporti il non raggiungimento delle aperture minime previste dall'Amministrazione comunale;
 - d. mancato pagamento del canone dovuto entro i termini previsti dal presente regolamento;
 - e. mancata occupazione della porzione di suolo pubblico concessa, senza alcun giustificato motivo, entro i 30 (trenta) giorni successivi al rilascio della concessione permanente, ovvero entro i 15 (quindici) giorni successivi al rilascio della concessione temporanea;
 - f. trasferimento a terzi dell'attività in relazione alla quale è stata rilasciata la concessione, ovvero variazione del tipo di attività commerciale svolta dal titolare della concessione;
 - g. casi particolari di decadenza previsti da leggi di settore.
8. La decadenza della concessione comporta la preclusione al rilascio della stessa per l'anno successivo, salvo quanto disposto dagli art.8 commi 23, 24, 25 e 26 e art.9 comma 2.
9. Il titolare può rinunciare alla concessione temporanea mediante comunicazione scritta agli uffici competenti entro il giorno antecedente l'inizio dell'occupazione, oppure per cause di forza maggiore accertate dagli uffici medesimi entro il giorno di inizio dell'occupazione.
10. Il concessionario può rinunciare all'occupazione permanente, con comunicazione scritta agli uffici competenti, entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifica la cessazione anticipata. In assenza di comunicazione di rinuncia rimane dovuto il canone stabilito.
11. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a. la morte o sopravvenuta incapacità della persona fisica, oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b. la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto;
 - c. il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata la concessione per accesso o passo carrabile;
 - d. la cessazione dell'attività.
12. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Art. 15. Occupazioni d'urgenza

1. Quando l'occupazione di porzioni di suolo pubblico sia resa necessaria per cause di forza maggiore o per motivi di urgenza, eccezionali ed imprevedibili, di rilevante interesse



CINQUE TERRE

pubblico, oppure quando devono essere realizzati lavori urgenti che, per evitare danni a cose o persone, non possono essere rimandati nel tempo, è consentito iniziare l'occupazione senza aver prima chiesto ed ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione.

2. Nei casi di cui al comma 1 l'interessato ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all'ufficio competente, alla Polizia Municipale e all'Ufficio tecnico, tramite fax, telefono, PEC o email. Entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi l'occupazione dovrà essere regolarizzata presentando regolare domanda per ottenere il rilascio della concessione.
3. L'ufficio competente provvederà ad accertare se esistevano le condizioni per l'occupazione d'urgenza, e nel caso rilascerà il provvedimento concessorio in sanatoria, motivandolo adeguatamente. Saranno sanzionate come abusive le occupazioni non ritenute d'urgenza.
4. Nei casi di cui al comma 1, l'occupante deve altresì porre in essere tutti gli accorgimenti atti a scongiurare disagi o pericoli per gli utenti, compresa un'adeguata segnaletica, nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
5. In ogni caso resta fermo l'obbligo, per l'interessato, di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione e di effettuare l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi.
6. Per quanto si riferisce alle misure da adottare per la circolazione, si fa riferimento alle norme del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, da rispettare comunque.
7. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da ditte di settore, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50%. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio occupazione suolo pubblico su apposito modulo oppure tramite procedura online.
8. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Art. 16. Occupazioni abusive

1. Sono considerate abusive le occupazioni:
 - a. realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b. eccedenti la porzione di suolo pubblico concessa, limitatamente alla sola parte eccedente;
 - c. difformi dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione;
 - d. che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che siano intervenuti rinnovo o proroga della concessione ovvero che si protraggono oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione o dell'autorizzazione;
 - e. che sono realizzate come occupazioni d'urgenza, in assenza dei relativi presupposti;
 - f. mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza;
 - g. attuate o mantenute in opera durante periodi in cui sia stata regolarmente dichiarata la sospensione dell'attività cui sono connesse;
 - h. effettuate da persona diversa dal concessionario, salvi i casi di subingresso previsti dal presente regolamento;
 - i. per le quali non è stato effettuato il pagamento del relativo canone entro i termini previsti.
2. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la



CINQUE TERRE

data del verbale di accertamento.

3. Le occupazioni abusive permanenti, effettuate con impianti o manufatti di carattere stabile, per le quali sia impossibile accertare, con esattezza, la data di inizio dell'occupazione, saranno calcolate con decorrenza dall'anno solare precedente quello di accertamento dell'occupazione abusiva.
4. Ai soli fini dell'applicazione del canone, le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile; diversamente si considerano occupazioni abusive temporanee.
5. In caso di occupazione abusiva di una sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. In tutti i casi di occupazione abusiva di porzioni di suolo pubblico, fatta salva ogni diversa disposizione di legge, il Comune, con provvedimento redatto dal responsabile del Servizio e notificato al trasgressore, ordina la rimozione di tutto ciò che occupa il suolo pubblico e la rimessa in pristino della porzione occupata, assegnando un termine per provvedervi, non superiore a sette giorni. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione di tutto ciò che si trova sulla porzione e la rimessa in pristino della porzione stessa saranno effettuati d'ufficio con conseguente addebito delle relative spese al trasgressore. Il materiale rimosso sarà depositato in locali o aree idonee, con addebito nei confronti del trasgressore di tutte le spese di trasporto, custodia e magazzinaggio.
7. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione non autorizzata.
8. Il pagamento della sanzione e dei canoni dovuti non sanano l'irregolarità dell'occupazione.
9. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, il Funzionario responsabile del Servizio può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

Art. 17. Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a. durata dell'occupazione;
 - b. superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c. tipo;
 - d. finalità;
 - e. zona di riferimento, per la sua rilevanza nella determinazione del valore economico della porzioni di suolo pubblico ubicate al suo interno in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione delle stesse all'uso pubblico, prevedendo coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia.
2. I coefficienti di maggiorazione o di riduzione di cui al precedente comma 1 e le tariffe relative ad ogni singolo tipo di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.



CINQUE TERRE

3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a cinque annualità.
4. Non sono soggette al canone le occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
5. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima zona di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq, e quindi autonomamente imponibili, devono essere arrotondate singolarmente.
6. Per le occupazioni di spazi soprastanti porzioni di suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

Tariffe annuali

7. Le tariffe annuali sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità della porzione di suolo pubblico concessa e alla categoria delle strade di affaccio e delle zone di suolo pubblico degli spazi pubblici comunale in cui la porzione è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione e alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione;
8. La tariffa annuale standard in riferimento alla quale è determinato il canone da corrispondere è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.
9. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità della porzione, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione di essa all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
10. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale
11. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Tariffe giornaliere

12. Le tariffe giornaliere sono determinate in relazione alla categoria delle strade e della zona in cui è ubicata la porzione di suolo pubblico, al valore economico della disponibilità della stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione
13. La tariffa standard giornaliera in riferimento alla quale è determinato il canone da corrispondere è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.
14. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto



CINQUE TERRE

ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

15. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale
16. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore

Art. 18. Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per le iniziative pubblicitarie, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine ai fini della componente di occupazione suolo pubblico è basata su 4 categorie tariffarie e costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su spazi ed aree pubbliche classificate in differenti categorie, ai fini della applicazione del canone si fa riferimento alla categoria nella quale ricade la maggiore porzione di area occupata.
4. Per le nuove strade, fino all'aggiornamento delle zone, il canone viene applicato facendo riferimento alla categoria delle strade limitrofe

Art. 19. Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento all'unità per le occupazioni inferiori al metro quadrato o lineare, e al mezzo metro quadrato o lineare superiore per quelle di dimensione maggiore.
2. Il canone è determinato moltiplicando la tariffa di riferimento per il coefficiente di maggiorazione o riduzione relativo al tipo di occupazione, per la misura dell'occupazione e, nel caso delle occupazioni giornaliere, per i giorni di occupazione.
3. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
4. Per le occupazioni permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione. Per le occupazioni permanenti che iniziano o cessano in corso d'anno, l'importo del canone è rimodulato in dodicesimi in misura proporzionale ai mesi di effettivo utilizzo, considerando la frazione di mese come mese intero.
5. Per le occupazioni temporanee di durata inferiore al giorno si applica comunque la tariffa giornaliera intera.

Art. 20. Particolari tipi di occupazione

A. Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale (demanio e/o patrimonio indisponibile), con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e



CINQUE TERRE

dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfettaria di Euro 1,50.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma PAGO PA di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;
5. Per occupazioni permanenti di suolo pubblico (demanio e/o patrimonio indisponibile) con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.

B. Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale e sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.
2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Ai fini dell'applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.
3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.
4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune, su richiesta, rilasci apposita concessione come disposto al comma 1.
5. Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.
6. La presenza del passo carrabile viene evidenziata attraverso apposito segnale indicante divieto di sosta conforme a quanto stabilito dall'art 120, comma I, lettera "e" (figura II. 78) del Regolamento di attuazione del Codice della Strada



CINQUE TERRE

7. Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione il Comune consegna al titolare dell'autorizzazione il cartello segnaletico di cui sopra da apporre sui passi e sugli accessi. Esso, in particolare, dovrà contenere l'indicazione dell'ente proprietario della strada che rilascia l'autorizzazione, il numero e l'anno del rilascio. Il segnale nel caso di passi/accessi temporanei (es. cantieri edili) è integrato da una scritta aggiuntiva riportante la data di scadenza del titolo autorizzativo.
8. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.
9. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a cinque annualità.
10. Nuovi accessi e passi carrabili possono essere previsti previo accertamento dello stato dei luoghi e rilascio di apposita autorizzazione/ concessione da parte del competente Ufficio con scadenza il 31/12 del ventesimo anno successivo alla data di rilascio.
11. Ai sensi dell'art.45 comma 9 del Regolamento di esecuzione e di attuazione al Codice della Strada la manutenzione del passo carrabile, sia per la zona insistente sulla strada che per la parte ricadente sulla proprietà privata, è a cura e spese dei titolari della concessione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada.

C. Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

D. Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
3. È stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori nella misura deliberata dalla Giunta Comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.



CINQUE TERRE

4. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà applicata l'esenzione dal canone, ai sensi dell'art.21 – punto i. - del presente regolamento. Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30 per cento dell'importo.

E. Occupazioni con griglie intercapedini, tiranti di ancoraggio, cappotti termici e altri elementi strutturali.

1. Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini si applica la tariffa deliberata dalla Giunta Comunale con possibilità di affrancarsi dal pagamento del canone versando all'atto di concessione un importo pari a cinque volte la tariffa standard annuale;
2. Per le occupazioni realizzate con tiranti per ancoraggio, cappotti termici e altri elementi strutturali che hanno una esclusiva funzione tecnica in favore di un edificio e la cui occupazione è destinata a perdurare nel tempo, il relativo canone può essere definitivamente assolto mediante il pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo pari a cinque volte la tariffa standard annuale.

F. Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:
 - a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
 - b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
 - c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
 - d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
 - e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
 - f) spettacoli e artisti di strada di cui al Regolamento approvato con atto DCC n. 26 del 29/07/2015;
 - g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.
2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico saranno disciplinate da specifico regolamento in materia.
3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste che saranno disciplinate dal redigendo Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
4. le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:
 - 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
 - 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
 - 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

G. Occupazioni a sviluppo progressivo.



CINQUE TERRE

1. È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore nella misura deliberata dalla Giunta Comunale.

H. Spazi esterni (dehors)

1. In caso di occupazioni di suolo pubblico effettuate all'esterno di pubblici esercizi che interessano aree stradali dedicate alla sosta dei veicoli il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 100% della tariffa di riferimento per tutta l'area interessata dall'occupazione;
2. Per i pubblici esercizi (ex cat .A, B, C, D, art. 5 L. 287/1991) è consentito l'utilizzo dell'area e/o spazio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande, con dehors, manufatti infissi al suolo, tavoli e sedie, e per installazione di adeguate coperture parasole nel pieno rispetto del regolamento edilizio;
3. Per gli esercizi classificati artigianali (focaccerie, pizzerie da asporto, pizzerie al taglio, gastronomia, gelaterie ecc.) e per gli esercizi commerciali del settore alimentare (ad esclusione delle aree in cui tale attività è vietata sulla base dell'Intesa approvata con deliberazione del C.C. nr.46 del 30/07/2021), è concesso l'utilizzo dell'area e/o spazio pubblico per consentire "il consumo sul posto" con dehors, manufatti infissi al suolo, piani di appoggio non apparecchiati e sgabelli, e per installazione di adeguate coperture parasole nel pieno rispetto del regolamento edilizio e delle normative statali e regionali in materia di commercio.
4. E' altresì ammessa l'occupazione di spazi esterni (dehors) da parte di esercizi commerciali, al fine di esporre merci, nel rispetto del Regolamento Edilizio.
5. Per le occupazioni di suolo pubblico relative agli esercizi pubblici, esercizi commerciali, esercizi artigianali di produzione o vendita di prodotti alimentari, la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per un anno solare.

I. Attività Edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

L. Attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

M. Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio

1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.
2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

N. Occupazioni effettuate dagli esercizi commerciali con arredi e strutture

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la



CINQUE TERRE

circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
3. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

O. Esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre la misura indicata nella tabella di cui all'allegato "C".
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo, né permanere esposti, senza adeguata copertura, durante l'orario di chiusura dell'esercizio.
3. Fatto salvo quanto disposto al comma 2, gli espositori delle attività commerciali, alimentari e non, possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

P. Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano il Comune può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

Q. Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima all'ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima al Settore competente.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
5. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

R. Serbatoi

1. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

S. Occupazioni in occasione di Fiere

1. Il canone per occupazioni in occasione di manifestazioni fieristiche è quantificato moltiplicando la tariffa nella misura deliberata dalla Giunta Comunale, differenziata per manifestazione, per i metri lineari del fronte vendita, risultanti dall'atto di concessione del posteggio, e per i giorni di occupazione autorizzati.



CINQUE TERRE

2. Alle occupazioni che eccedono di oltre il 50% la superficie indicata nella concessione del posteggio, verrà applicata una maggiorazione pari a Euro 50,00, e alle occupazioni che eccedono di oltre il 100% la superficie indicata nella concessione del posteggio, verrà applicata una maggiorazione pari a Euro 100,00; la riscossione dell'eventuale maggiorazione dovuta avverrà nel corso della manifestazione a mezzo degli agenti della riscossione.
3. Agli operatori che richiedessero il supplemento di energia elettrica, verrà richiesto un contributo una tantum di euro 50 per manifestazione.
4. Per le fiere il versamento del canone e del contributo per l'eventuale supplemento di energia elettrica richiesto, deve essere effettuato alla scadenza indicata nell'avviso di pagamento, e comunque prima del giorno di inizio della manifestazione fieristica corrispondente. Nel caso in cui l'occupante non provveda al pagamento nei tempi stabiliti, la riscossione avverrà nel corso della manifestazione con addebito di una penale quantificata in euro 50, stabilita ai sensi dell'art 7-bis del TUEL.

T. Occupazioni con antenne e ripetitori

1. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
2. La presente disciplina si applica solo nei casi in cui le occupazioni risultano effettuate su aree demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune.

Art. 21. Esenzioni e riduzioni per le occupazioni di suolo pubblico

1. Sono esenti dal canone le seguenti fattispecie:
 - a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - a.1 sono esenti in ogni caso le occupazioni effettuate dalla Ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune di Monterosso al Mare;
 - b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;



CINQUE TERRE

- d. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e. le occupazioni di aree cimiteriali;
- f. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g. i passi carrabili, le rampe, e simili e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap;
- h. gli stalli di sosta presso i punti di ricarica destinati agli autoveicoli elettrici;
- i. le infrastrutture relative alle stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;
- j. le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione e comunque per un tempo non superiore a 60 minuti;
- k. le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali purché accostati al muro e di profondità massima di cm.30;
- l. i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, realizzati a seguito di titolo edilizio e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini;
- m. le occupazioni realizzate con elementi necessari alla sicurezza dei luoghi quali specchi parabolici, lanterne, lampade, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza, faretto, allarmi e simili;
- n. le occupazioni effettuate mediante targhe e loro proiezione al suolo;
- o. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici dati in concessione nei casi in cui, al termine della stessa, ne sia prevista la devoluzione gratuita al comune;
- p. occupazioni con cassette di raccolta postale e cabine telefoniche;
- q. occupazioni per commercio itinerante;
- r. veicoli destinati al trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi assegnati;
- s. le occupazioni effettuate dagli artisti di strada (cantautore, suonatore ecc.);
- t. le occupazioni di suolo e/o soprassuolo pubblico realizzate da associazioni, enti o consorzi con strutture atte alla informazione turistica, alla informazione pubblica e/o comunque atte a favorire lo sviluppo economico;
- u. le occupazioni di suolo pubblico per passi pedonali;



CINQUE TERRE

- v. le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate nell'ambito delle manifestazioni od iniziative a carattere politico o istituzionale o a scopo benefico, culturale, sociale, religioso, folcloristico;
2. Sono previste le seguenti riduzioni:
- w. Le occupazioni in piazze o strade interessate da lavori pubblici di durata superiore a 30 giorni beneficiano di una riduzione del 20% del canone calcolata in misura proporzionale ai mesi (concessione permanente) o ai giorni (concessione temporanea) di occupazione derivante dall'effettuazione dei lavori pubblici. I concessionari interessati potranno avvalersi della presente riduzione previa presentazione di apposita istanza volta ad ottenere la riduzione del Canone dovuto e non ancora versato oppure il rimborso, senza interessi, del Canone già interamente corrisposto. L'istanza deve contenere l'indicazione delle strade o aree in cui i lavori sono effettuati, la natura pubblica e la durata degli stessi;
- x. Per le occupazioni del suolo per le quali il concessionario si impegna alla completa rimozione quotidiana, alla chiusura dell'esercizio, la tariffa è ridotta all'80%;
- y. E' prevista l'esenzione del CUP limitatamente al periodo dal 06 novembre al 31 dicembre e dal 01 gennaio al 04 marzo dell'anno successivo per le attività che osservano i periodi di apertura di cui all'art.8, commi 23, 24, 25, 26.

TITOLO III – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 22. Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente Settore dell'amministrazione Comunale e sul sito Internet dell'Ente.
2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.
3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
4. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale.



CINQUE TERRE

5. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:
 - a. nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b. nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c. l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
 - d. la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
 - e. il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.
6. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
7. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
8. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Art. 23. Tipi di esposizioni pubblicitarie

1. I mezzi di esposizione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento sono dei seguenti tipi, fermi restando i divieti previsti dal Regolamento Edilizio comunale:
 - A) **Insegne di esercizio:** contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). A prescindere dal mezzo pubblicitario con cui è realizzata, le caratteristiche di un'insegna di esercizio devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferisce.
 - B) **Insegne pubblicitarie:** espressioni scritte in caratteri alfanumerici, completate eventualmente da simboli e da marchi, realizzate o supportate con materiali di qualsiasi natura, installate presso esercizi commerciali, che pubblicizzano un prodotto o un servizio offerto, non riconducibili ad insegne d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.



CINQUE TERRE

- C) **Pubblicità su veicoli e natanti:** pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.
- D) **Pubblicità con veicoli d'impresa:** pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.
- E) **Pubblicità varia:** per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riprodottrici messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.
- F) **Impianti pubblicitari:** per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, i simboli o altre installazioni a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.
- G) **Impianti pubblicitari di servizio:** manufatti aventi per scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate di autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
- H) **Impianti di pubblicità o propaganda:** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non riconducibile a categorie precedenti.
- I) **Preinsegne:** scritte in caratteri alfanumerici, completate da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatti bifacciali e bidimensionali, utilizzabili su una sola o su entrambe le facce, supportate da un'ideale struttura di sostegno, finalizzate alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installate in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non possono essere luminose, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
2. La presente elencazione deve considerarsi esemplificativa, e non esaustiva, né tassativa, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Art. 24. Insegne di esercizio in particolare

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, e nelle pertinenze di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o



CINQUE TERRE

principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

3. Si intendono insegne d'esercizio anche le insegne aventi funzione mista - cioè nel contempo di individuazione dell'esercizio e pubblicitaria per conto di terzi nello stesso mezzo. Sono ammesse soltanto se il messaggio pubblicitario sia riferibile al marchio di un prodotto commercializzato dalla ditta espositrice in misura preminente od esclusiva

Art. 25. Istruttoria amministrativa

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di quindici giorni dalla data della relativa richiesta.
2. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
3. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ove occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
4. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.
5. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
6. Le autorizzazioni sono trasmesse telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
7. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza e al controllo l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
8. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale, ai sensi del successivo art. 26.
 - b) sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
9. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi relativi



CINQUE TERRE

all'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.

10. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

Art. 26. Titolarità dell'autorizzazione, obblighi connessi e subentro

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a) provvedere all'installazione dei mezzi pubblicitari entro 120 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - i) versare il canone alle scadenze previste.
3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.
4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 12 comma 3 e gli estremi della autorizzazione in questione.
5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità



CINQUE TERRE

del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.
7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 4 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Art. 27. Rinnovo e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni comunali.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
4. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.
5. La cessazione della pubblicità, comporta la rimozione integrale dell'impianto entro il termine comunicato, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne d'esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque del soggetto interessato.
6. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Art.28. Modifica, sospensione, revoca, decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Il soggetto destinatario del provvedimento di revoca è tenuto a rimuovere la pubblicità



CINQUE TERRE

entro il termine prescritto, secondo le modalità specificate al successivo articolo 29.

5. Ove l'interessato non ottemperi all'obbligo di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.
6. In caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il soggetto interessato ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato per la quota corrispondente al periodo di mancato utilizzo calcolato a decorrere dal giorno successivo all'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.
7. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
8. Sono cause di estinzione della concessione:
 - d) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - e) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
9. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Art. 29. Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione per esigenze ed utilità pubblica, si applica quanto previsto dall'art.28 comma 6 del presente Regolamento.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Art. 30. Esposizioni pubblicitarie abusive

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.



CINQUE TERRE

2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume come effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, la diffusione di messaggi pubblicitari temporanea.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Art. 31. Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
8. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.



CINQUE TERRE

Art. 32. Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici ai fini del canone di esposizione pubblicitaria

1. Ai fini della determinazione del canone di esposizione pubblicitaria, tutte le strade e le aree pubbliche comunali sono classificate in un'unica categoria.

Art. 33. Modalità di determinazione del canone ai fini delle esposizioni pubblicitarie

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.
Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee di durata fino a 30 giorni il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria. Nel caso di esposizioni pubblicitarie di durata superiore a 30 giorni si applicherà per ogni mese o frazione, in luogo della tariffa giornaliera, la tariffa standard annuale frazionata in dodicesimi
3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata nella misura deliberata dalla Giunta Comunale.
4. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipo in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole porzioni occupate arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto
7. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

Art. 34. Occupazioni ed esposizioni pubblicitarie non assoggettate al canone

1. Sono esenti dal canone le seguenti fattispecie:
 - a. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;



CINQUE TERRE

- b. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- c. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- d. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- e. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- f. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- g. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- h. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- i. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

Art. 35. Pubblicità effettuata con veicoli

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione,



CINQUE TERRE

nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.

3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Codice della Strada.

Art. 36. Dichiarazioni per particolari fattispecie di esposizione pubblicitaria

1. Per i tipi di esposizione pubblicitaria contemplati nel presente articolo è stabilita la presentazione di una dichiarazione in luogo dell'istanza di autorizzazione di cui al precedente articolo 22, così come previsto dalla lettera e) dell'art. 1, comma 821, della Legge 160/2019. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso. La dichiarazione deve essere presentata, anche tramite PEC, all'Ufficio comunale competente o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio dell'esposizione pubblicitaria.
2. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
3. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio. Il canone è dovuto per ciascuna persona impiegata nella distribuzione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.
4. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo
5. Per la pubblicità realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente all'attività svolta all'interno dei locali, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari.
6. I cartelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato non sono soggetti alla presentazione della dichiarazione. Per i medesimi cartelli di misura fino a un metro quadrato è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone. Qualora invece abbiano una superficie superiore ad un metro quadrato è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.



CINQUE TERRE

Art. 37. Riduzioni o esenzioni dal canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:
 - a. È disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
 - b. È disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l'esenzione dal canone;
 - c. È disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;
 - d. È disposta la riduzione del canone per le esposizioni pubblicitarie in funzione del minore pregio delle strade e degli spazi pubblici comunali, che, a tal fine, sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine unitamente al coefficiente di riduzione previsto per ciascuna categoria è riportata nell'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.

TITOLO IV – PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 38. Servizio pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art.22 di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 39. Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella determinata da delibera di Giunta Comunale.
3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.
4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio;



CINQUE TERRE

Art. 40. Riduzione del canone per pubbliche affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art.41;
 - b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e. per gli annunci mortuari.
2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

Art. 41. Esenzioni dal canone per Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b. i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c. i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d. i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 42. Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.



CINQUE TERRE

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

TITOLO V – RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 43. Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione qualora l'importo del canone superi Euro 1.000,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 3 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 aprile per importi superiori a Euro 1.000 è ammessa la possibilità del versamento in 3 rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti due rate scadenti il 30 giugno e il 31 agosto sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art.47 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.



CINQUE TERRE

8. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
9. Il Comune o il Concessionario provvede di norma ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al soggetto passivo di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il soggetto passivo non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare il Comune o il Concessionario per farsi rilasciare copia dello stesso.
10. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

Art. 44. Agevolazioni

1. Il Comune può deliberare annualmente ulteriori forme di agevolazione/esenzione per particolari ragioni di carattere economico e sociale, secondo modalità definite con delibera di Giunta Comunale.
2. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

Art. 45. Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
1. Le somme da rimborsare possono essere compensate di cassa, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro lo stesso termine.
2. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.
3. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura stabilita dal Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione C.C. n. 34 del 31/12/2020.

Art. 46. Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Funzionario Responsabile nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal responsabile dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo accertatore, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici



CINQUE TERRE

competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.

3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Art. 47. Sanzioni e indennità, ravvedimento operoso

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n.285, nonché la sanzione accessoria prevista dalla Legge n.94/2009 (sospensione dell'attività in caso di occupazioni abusive di suolo pubblico), le violazioni alle norme della parte seconda del presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dall'art. 1, comma 821, della Legge 160/2019 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50% per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera H del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 viene fissata nella misura 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997.
4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, il Funzionario responsabile del Servizio può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
5. Le disposizioni di cui al comma 16 dell'art.3 della L.94/2009 si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio, ai sensi del comma 17 dell'art.3 della L.94/2009.
6. Ai sensi del comma 18 dell'art.3 della L.94/2009, se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmesso, a cura dell'Ufficio di Polizia Locale, al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio, ai sensi dell'art.36, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, nr.600.
7. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, di cui all'articolo 7 bis del D. lgs. 267/2000, quantificata in Euro (100,00).



CINQUE TERRE

8. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
9. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
10. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997.
11. In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
12. In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
13. In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
14. In caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
15. In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5%.
16. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

Art. 48. Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione, o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Nei casi di occupazione abusiva di porzioni di suolo pubblico e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.



CINQUE TERRE

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
6. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Locale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
7. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Art. 49. Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Art. 50. Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune ovvero dal Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

Art. 51. Il Funzionario Responsabile

1. Il Comune provvede a nominare un Funzionario Responsabile del Canone di cui al presente regolamento. A tale Funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti tale attività.



CINQUE TERRE

PARTE TERZA- NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 52. Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'ufficio competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni dell'articolo 5 e 22 del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria il responsabile del procedimento potrà:
 - a. procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - b. procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
4. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 27.
5. Le concessioni permanenti ancora valide, con scadenza al 31 dicembre dell'anno 2023 o di anni successivi, relative a esercizi pubblici, esercizi commerciali, attività ricettive, esercizi artigianali di produzione o vendita di prodotti alimentari, sono prorogate di diritto sino al 04 marzo dell'anno successivo; la proroga comporta il pagamento del canone per il periodo dal 01 gennaio al 4 marzo dell'anno di riferimento; entro il 31 gennaio dello stesso anno, il titolare può presentare domanda per il rilascio di una nuova concessione.

Art. 53. Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione.



CINQUE TERRE

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di porzioni di suolo pubblico (ivi inclusi gli spazi soprastanti e sottostanti), sia per le esposizioni di mezzi pubblicitari, le strade e gli altri spazi pubblici del Comune sono ripartite in quattro categorie.
2. Nel caso in cui la porzione di suolo pubblico oggetto di occupazione ricada su strade o spazi appartenenti a categorie differenti, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade o spazi appartenenti alla categoria A viene applicata la tariffa più elevata.
4. La tariffa per le strade o spazi appartenenti alle categorie B, C, e D viene determinata applicando una percentuale crescente sulla tariffa più elevata, approvata con deliberazione della Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe annuali.

Categoria A

Lungomare capoluogo (fino alla confluenza con Via del Corone)
Piazza Colombo
Piazza Garibaldi
Piazza Minzoni
Piazza Matteotti
Via del Molo
Via Fegina (dal civico 2 al Circolo Velico)
Via Roma (fino al civico 41)
Via Verdi
Via V. Emanuele
Parcheggio FF.SS.

Categoria B

Salita Cappuccini
Via IV Novembre
Via San Pietro
Via XX Settembre
Via Roma (dopo il civico 41 fino alla fine)
Via Molinelli
Via San Martino

Categoria C

Via Buranco
Via Genova
Via Gioberti
Via Mazzini
Via Mesco
Via P. Semeria
Via Palasgio
Via Zuecca
Piazzale del cimitero

Categoria D

Tutte le altre vie, località, piazze non comprese nelle categorie precedenti

COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE



CINQUE TERRE

Allegato B

ELENCO VIE CON DIVIETO DI AMPLIAMENTO E CON PERIODO INTERDETTO PER LAVORI EDILI DAL 30 APRILE AL 15 OTTOBRE

CENTRO STORICO
Piazza Colombo
Piazza Garibaldi
Piazza Matteotti
Piazza D. Minzoni
Via Buranco
Via Genova
Via Gioberti
Via Mazzini
Via Milite Ignoto
Via Nino Bixio
Via Palasgio
Via Roma
Via San Martino
Via San Pietro
Via Verdi
via V. Emanuele
Via XX Settembre
Via Zuecca
FEGINA
Salita Cappuccini
Via Fegina
Via Molinelli
Via IV Novembre

Allegato C

MASSIMA PROFONDITA' DI OCCUPAZIONE PER CHI ESERCITA ATTIVITA' COMMERCIALI PROSPETTANTI LA VIA PUBBLICA (rif.art.20 lettera O)

CENTRO STORICO	Profondità massima (ml)	CENTRO STORICO	Profondità massima (ml)
Piazza Colombo	3,90	Via V. Emanuele	3,80
Piazza Garibaldi	4,30	Via San Martino	1,00
Piazza Matteotti	1,70	Via San Pietro	0,50
Piazza D. Minzoni	2,50	Via Verdi	0,20
Via Buranco	0,00	Via XX Settembre	0,80
Via Genova	0,20	Via Zuecca	0,00
Via Gioberti	1,00	FEGINA	
Via Mazzini	1,00	Salita Cappuccini	0,00
Via Milite Ignoto	0,20	Via Fegina	3,50
Via Nino Bixio	0,00	Via Molinelli	0,50
Via Palasgio	0,00	Via IV Novembre	0,50
Via Roma	4,00		